

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Agevolazioni ai comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende municipalizzate. (1334)	337
PRESIDENTE	337, 338, 339, 340, 342
FIRRAO, <i>Relatore</i>	337, 338, 339, 340, 341
CIMENTI	338
STUANI	338, 340
CECCHERINI	338, 340
AMENDOLA PIETRO	338
CAMANGI, <i>Sottosegretario ai lavori pubblici</i>	339, 340, 341
MASTINO GESUMINO	340
PERLINGIERI	340, 341
BELLIARDI	341
CARCATERRA	341
CACCIATORE	341
GERACI	341
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	342

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni ai comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende municipalizzate. (1334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni ai comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione di energia elettrica da parte delle aziende municipalizzate ».

L'onorevole Firrao, relatore, ha facoltà di riferire.

FIRRAO, *Relatore*. Lo scopo di questo disegno di legge è senza dubbio lodevole: porre le aziende municipalizzate in grado di ottenere crediti per il miglioramento dei loro impianti; tuttavia ritengo che il mezzo sia inadeguato. E questo posso dire per la esperienza acquisita nella amministrazione dell'Ente autonomo Volturno il quale, per altro, usufruisce di una legge speciale, più vasta e soprattutto più completa di quella che stiamo per esaminare, nella quale sono indicati gli enti che debbono far credito quando l'Azienda deve procedere a lavori di miglioramento o riattamento. In questo provvedimento gli istituti di credito non sono indicati, il credito è limitato al medio termine e le aziende si troveranno di fronte alle solite difficoltà per le garanzie, in quanto difficilmente i finanziatori potranno accontentarsi

La seduta comincia alle 9,20.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1950

di quelle previste dalla legge, cioè un terzo del bilancio preventivo, ma pretenderanno che i conti siano fatti in base al consuntivo. Le aziende vogliono che la concessione dei crediti sia facilitata ed il Governo potrebbe riuscire a ciò soltanto con la creazione di un apposito istituto di credito.

In linea generale non sono contrario al provvedimento, ma ritengo necessarie alcune modifiche che lo portino sullo stesso piano della legge per l'Ente Volturmo. Bisognerebbe per prima cosa specificare gli istituti di credito cui si può far ricorso (i quali, ben inteso, sarebbero sempre liberi di concedere il credito o meno secondo il loro giudizio) e sono convinto che questo particolare darebbe ben altra importanza a questa legge che altrimenti sarebbe inoperante.

Vorrei sentire in proposito il parere del rappresentante del Governo, e se egli ritiene che questa legge possa essere di pratica utilità, sia pur in un sol caso, io sono favorevole all'approvazione; in caso contrario, ritengo inutile vararla, perchè si otterrebbe il solo effetto di gettar polvere negli occhi alle aziende interessate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CIMENTI. Il contenuto della legge è, in sostanza, una autorizzazione alle aziende municipalizzate a contrarre mutui per il miglioramento e l'ampliamento dei loro impianti. Ma esisteva forse prima un divieto a contrarre debiti? Se un simile divieto non esisteva, non vedo perchè nella legge debba essere contemplata l'autorizzazione a chiedere il credito, anzichè l'indicazione dell'ente o istituto che tale credito è tenuto a concedere. Infatti, io penso che la richiesta sia sempre lecita, mentre è la concessione che deve essere disciplinata.

FIRRAO, Relatore. Faccio osservare che non tutte le aziende municipalizzate hanno una veste giuridica propria: e per quelle che non la hanno è il comune che deve dare le garanzie richieste in occasione della concessione di crediti.

STUANI. Come in altre occasioni, la mia parte, in linea di massima, è favorevole a questo disegno di legge. Le osservazioni del collega Firrao hanno senza dubbio il loro fondamento, in quanto non è sufficiente autorizzare le aziende municipalizzate a contrarre un mutuo in deroga alle limitazioni poste dalla legge comunale e provinciale. Infatti vi sono altri ostacoli che impediscono alle aziende di ottenere veramente i benefici richiesti: per primo, l'impegno del 33 per cento

delle entrate, aliquota molto alta, e poi la limitazione dei crediti a quelli a termine medio, cioè saldatura in dieci anni al massimo.

Difatti, quando un'azienda con un bilancio di dieci milioni di entrate dovesse far fronte ad una spesa di miliardi per il rinnovamento, come potrebbe pagare il debito in dieci anni, col 33 per cento delle entrate? Non è concepibile; non è ammissibile; la legge sarebbe inoperante. Non arrivo a pretendere il limite di 50 anni concesso all'ente Volturmo, ma un minimo di 20 anni potrebbe essere un limite accettabile dalla Commissione e dal Governo.

E infine: dove trovare il credito? Noi tutti sappiamo bene a quale tasso una qualsiasi banca dà il suo denaro.

In conseguenza di tante difficoltà, io penso che sarebbe necessario modificare in due punti il disegno di legge: in primo luogo prolungare il limite per il pagamento del debito almeno fino a venti anni; in secondo luogo, dare a queste aziende la possibilità di trovare il danaro alla Cassa depositi e prestiti o almeno presso un istituto parastatale che conceda un tasso d'interesse conciliabile con le disponibilità delle aziende.

Senza queste due modifiche, noi approveremo una legge che darebbe speranze ma non risultati concreti.

CECCHERINI. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, perchè se è vero quel che dice l'onorevole Firrao — che sarebbe cioè preferibile creare un istituto proprio per i finanziamenti alle aziende municipalizzate — è altrettanto vero che la creazione di un simile ente si protrarrebbe alle calende greche, mentre il provvedimento riveste un certo carattere di urgenza. Del resto, a queste aziende riesce molto più facile che non ad altre aziende municipalizzate trovare del credito, data la loro natura; ed essendo noto che le loro rendite sono abbastanza sostanziose, esse potrebbero ottenere con relativa facilità dei finanziamenti anche da parte di istituti di credito non di diritto pubblico.

Ritengo, per quanto riguarda l'ultimo comma, che le delegazioni dovrebbero essere firmate dal presidente del consiglio d'amministrazione e non dal direttore e dal tesoriere che sono dei semplici funzionari.

AMENDOLA PIETRO. La Federazione delle aziende municipalizzate fa premura affinchè questo disegno di legge sia discusso ed approvato. Ma, a proposito del credito a medio o a lungo termine, la stessa Federazione propone un emendamento che noi presenteremo.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1950

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FIRRAO, *Relatore*. Per quanto riguarda la questione della garanzia, essa si risolve, in fondo, in una facilitazione che la legge accorda, poiché il 33 per cento del preventivo delle entrate è una indicazione molto generica.

Per quanto riguarda, invece, il termine, effettivamente la brevità di esso costituisce un'altra difficoltà per ottenere il credito.

Ma ciò che importa soprattutto è la possibilità di trovare l'istituto che conceda il mutuo, e, siccome non sarebbe sufficiente indicarlo specificamente, né, d'altra parte, si può obbligarlo a concedere il credito, ecco che si impone il criterio di creare un ente che abbia precisamente quella finalità.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il fatto che il Governo non abbia ritirato questo disegno di legge e che, anzi, abbia insistito perché venga discusso ed approvato, sta a dimostrare che esso è convinto della sua utilità.

D'altra parte, questo provvedimento è stato sollecitato proprio dalla Federazione nazionale delle aziende elettriche municipalizzate, le quali hanno, non solo, chiesto che venisse presentato il disegno di legge, ma hanno fatto e fanno premura perché esso sia approvato al più presto possibile: e mi sembra questa una ulteriore prova della sua utilità.

In sostanza, lo scopo di queste disposizioni sta nella possibilità che si concede alle aziende elettriche municipalizzate di contrarre mutui a medio termine per far fronte alle loro necessità di costruzione di nuovi impianti, di rammodernamento e miglioramento di essi, eliminando la lentezza e le difficoltà dei vecchi sistemi. E se le aziende municipalizzate fanno premura, noi dobbiamo ritenere che esse abbiano fondati motivi per credere che, in questa forma, esse troveranno più facilmente credito.

È ovvio che ci troviamo di fronte a delle difficoltà, ma sono le difficoltà che s'incontrano sempre in casi del genere.

L'idea di imporre agli istituti di credito l'obbligo di concedere i mutui è assurda e non merita d'essere discussa. Quanto alla richiesta di una precisa indicazione degli enti autorizzati a fare queste operazioni, mi pare che essa sarebbe inutile o per lo meno senza rilevanza, in quanto nel testo governativo si parla di istituti autorizzati a concedere credito a medio termine, senza fare eccezioni. D'altra parte, anche se noi avessimo fatto una elencazione, non avremmo mai potuto comprendervi la Cassa depositi e prestiti,

perché il Tesoro è stato di avviso contrario, avendo considerato che quell'ente è talmente oberato di altri tipi di interventi che non sarebbe stato proprio possibile caricarlo ancora. E se anche noi avessimo voluto insistere ottenendo l'approvazione, la Cassa depositi e prestiti, libera come essa è, avrebbe finito col non fare di queste operazioni.

Inoltre, evidentemente per una svista, il relatore ha affermato che le delegazioni di pagamento dovrebbero essere rilasciate su un terzo delle entrate preventive; il disegno di legge parla invece del « limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base... ecc. », il che è una cosa diversa.

Quanto alla richiesta di prevedere anche il credito a lungo termine, chiarisco che esso non è affatto vietato né da questo disegno di legge, né da quelli attualmente in vigore. Nessuno impedisce alle aziende municipalizzate, ove lo ritengano opportuno, di chiedere crediti a lungo termine. Il credito a medio termine, invece, previsto in questo disegno di legge, ha uno scopo: esso vuol riferirsi al caso in cui vi sia proprio necessità di esso, per determinati finanziamenti: una specie di pre-finanziamenti o finanziamenti provvisori. In altri termini, allorché un'azienda, per un rimodernamento o per il miglioramento di un impianto, ha bisogno di un certo credito, è sufficiente che lo abbia a medio termine, in quanto, a lavori ultimati, interviene già il gettito derivante dai nuovi impianti, che libera rapidamente la quota di entrate impegnate. Ed è proprio a richiesta delle aziende municipalizzate che si fa riferimento a quel tipo di credito.

Per quanto riguarda la quota impegnabile a garanzia, è notorio — e d'altronde è stato confermato dalle stesse aziende — che normalmente l'aliquota delle entrate effettive che viene accantonata a titolo di ammortamento è del 40 per cento: quindi qualcosa più del terzo.

Infine, ritengo che l'ultimo comma dell'articolo dovrebbe essere più chiaro nell'indicare le persone che debbono sottoscrivere le delegazioni: quindi propongo che, invece di « tesoriere », si dica « tesoriere-esattore », perché può anche darsi il caso in cui esattore e tesoriere siano due persone diverse.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle Aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglio-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1950

mento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 8 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio termine.

A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui, i comuni sono autorizzati a rilasciare a favore dell'istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie della azienda elettrica municipalizzata, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2573.

Le delegazioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dal direttore e dal tesoriere dell'azienda municipalizzata e controfirmate dal sindaco del comune ».

È stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Stuani:

« *Alla fine del primo comma, dopo le parole: medio, aggiungere: e lungo* ».

FIRRAO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento, tanto più che esso è anche invocato dalle aziende municipalizzate stesse.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È evidente che se parliamo di istituti che possono far credito a lungo termine noi veniamo ad includervi la Cassa depositi e prestiti, quindi sono contrario all'emendamento.

In linea subordinata, potrei tutt'al più acconsentire, purché venga specificato che è esclusa la Cassa depositi e prestiti.

STUANI. Questa esclusione, a mio avviso, è pleonastica, in quanto abbiamo già detto che nessun istituto è obbligato a concedere crediti. Comunque, ritengo che possiamo anche accettarla.

MASTINO GESUMINO. A mio parere questa esclusione è pericolosissima, in quanto essa metterebbe sull'avviso gli altri istituti, i quali potrebbero pensare ad un rischio eccessivo. La Commissione deve tuttavia tenerne conto, ma non si può escludere una deliberazione contraria.

PERLINGIERI. Mi associo alla osservazione dell'onorevole Mastino.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo insistere nella mia op-

posizione. Il Ministero del tesoro ha voluto espressamente l'esclusione della Cassa depositi e prestiti, mentre, con l'emendamento Stuani, noi verremmo ad includerla.

Non trovo molto rilevante, benché molto acuta, l'osservazione del collega Mastino, perché un istituto non si riferisce al testo di una legge per valutare la convenienza o meno di concedere un prestito: esso guarda, bensì, alle condizioni del richiedente; agisce in funzione di dati concreti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Stuani:

« *Al primo comma, dopo la parola medio aggiungere le parole: e lungo* ».

(È approvato).

È stato presentato dall'onorevole Ceccherini un emendamento all'ultimo comma:

« *Aggiungere dopo le parole sono sottoscritte le parole dal presidente del consiglio d'amministrazione, quando esiste, ovvero* ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero far presente che le formule contenute nel testo sono state studiate. E la formula dell'ultimo comma ha la sua ragion d'essere. Nelle aziende municipalizzate non esistono consigli di amministrazione: vi sono delle commissioni amministratrici, in genere: il che non è la stessa cosa. Quindi, in effetti, la rappresentanza giuridica delle aziende municipalizzate spetta al sindaco e non al consiglio di amministrazione, e pertanto si è parlato di direttore ed esattore tesoriere, quali responsabili, e di sindaco del comune, per la controfirma.

Pregherei quindi di non modificare il testo originale.

FIRRAO, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, perché effettivamente è il sindaco che ha la rappresentanza giuridica delle aziende municipalizzate. Tuttavia, l'esigenza prospettata dal collega Ceccherini può benissimo essere conciliata con le esigenze prospettate dal Sottosegretario, usando questa dizione: « controfirmate dal presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del comune ».

Accetto poi di aggiungere alla parola « tesoriere » quella « esattore ».

CECCHERINI. Concordo col relatore e modifico l'emendamento nel senso da lui proposto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal Sottosegretario e accettato dal relatore: aggiungere dopo « tesoriere » « esattore ».

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1950

Pongo in votazione l'emendamento Ceccherini nel testo modificato dal relatore:

« *All'ultimo comma fra le parole e controfirmato e dal Sindaco aggiungere: dal presidente della commissione amministratrice.* ».

(È approvato).

L'onorevole Belliardi propone di aggiungere il comma seguente:

« Le presenti disposizioni sono estese anche alle aziende consorziate di cui all'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ».

BELLIARDI. È la stessa Federazione delle aziende municipalizzate che lo chiede. Poiché esistono dei consorzi di aziende municipalizzate, mi pare logico che, se si concedono dei benefici alle singole aziende, essi siano estesi anche ai consorzi.

Penso che alla legge si possa dare una maggiore estensione, pur senza discostarsi dal criterio informatore.

PERLINGIERI. Ritengo pleonastica l'aggiunta, perché il consorzio non ha personalità giuridica: esso deve essere considerato come un soggetto che agisce per conto proprio nei confronti della legge. Il presidente del consorzio deve essere considerato un mandatario delle varie aziende consorziate. Le aziende possono contrarre mutui isolatamente e, quindi, anche collegialmente, attraverso il presidente del consorzio che le rappresenta tutte.

CARCATERRA. Mi associo a quel che ha detto l'onorevole Perlingieri. Quando si dice che la norma è implicita nel disegno di legge, l'emendamento non farebbe che complicare le cose.

CACCIATORE. Mi pare che la questione sia più importante di quanto in un primo momento potrebbe apparire. Le osservazioni dei colleghi Perlingieri e Carcaterra hanno un certo fondamento, però bisogna guardare anche all'efficienza pratica della legge. Quando alcune aziende municipalizzate si consorziano, ciò avviene perché i loro impianti hanno influenza su una zona più vasta e naturalmente hanno più importanza di quelli che riguardano un singolo comune. Ora, si dice che ogni comune deve presentare le sue garanzie, ed è giusto. Ma si deve anche considerare che in un consorzio può esservi un comune più debole, che non possiede sufficienti garanzie da offrire e potrebbe vedersi respinta la domanda, mentre, consorziato, riceverebbe forza dagli altri comuni. Io credo che si potrebbe

chiarire la questione accettando l'emendamento, ma aggiungendo che in questi casi la firma è devoluta ai sindaci insieme al presidente del consorzio.

PERLINGIERI. La norma contenuta nella legge ha un destinatario, che deve essere un soggetto esistente: essa non può dirigersi a soggetti che non esistono. E il consorzio non ha una personalità giuridica; quindi il suo presidente non è che un mandatario.

CACCIATORE. Ma c'è una legge che riconosce i consorzi delle aziende municipalizzate.

PERLINGIERI. Riconosce la possibilità di un'azienda consorziata, ma il consorzio non è un soggetto giuridico e non si può rivolgere ad esso una norma di legge.

Per queste considerazioni sono contrario all'emendamento.

GERACI. Se questi consorzi hanno un loro rappresentante, la questione è superata.

PERLINGIERI. Agiscono per conto delle aziende.

FIRRAO, *Relatore*. L'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Belliardi, è accettabile, perché, in fondo, è quasi compreso nel provvedimento. Soltanto occorrerà modificare la parte riguardante le firme: per i consorzi dovrà firmare il presidente del consorzio.

L'emendamento costituisce senza dubbio una chiarificazione della legge. Tuttavia poiché mi rendo conto della preoccupazione degli onorevoli Carcaterra e Perlingieri ritengo che, se da una chiarificazione dovesse venir fuori una complicazione, è meglio non farne niente.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'emendamento Belliardi, arrivato così inopinatamente, mi trova del tutto impreparato. Però, a me sembra che le considerazioni fatte dai deputati Perlingieri e Carcaterra siano quanto mai esatte. Quando si parla di aziende consorziate, assume precipua importanza lo scopo consortile, cioè un fine ben determinato come, per esempio, la costruzione in società di una linea, una centrale, o qualcosa del genere. Ma, per la gestione economica, ogni azienda rimane autonoma, e di conseguenza le delegazioni non possono essere fatte che dalle aziende singolarmente, con la firma naturale, che è quella del sindaco. Il Consorzio non ha mai la capacità di rilasciare delegazioni, perché, se così fosse, non ci troveremmo più di fronte ad un consorzio, ma di fronte ad una nuova azienda. Immaginate che tre comuni debbano costruire una strada e si consorzino: se devono contrarre

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1950

un mutuo, ognuno lo deve fare per la propria parte. Abbiamo finora esaminato soltanto i casi di consorzi fra due o più aziende municipalizzate ed ognuno ha fatto le proprie considerazioni. Ma, nel caso di consorzio fra aziende municipalizzate ed industrie private, come si possono conciliare esigenze ed interessi di tre aziende così diverse in tutto? Chi dovrebbe rappresentarle? Chi dovrebbe rilasciare le deleghe a garanzia?

Questo non è possibile, e perciò mi sono maggiormente convinto dell'inopportunità dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Belliardi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo unico.

(Sono approvate).

L'articolo unico risulta pertanto del seguente tenore:

Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle Aziende elettriche, municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 8 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine.

A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui, i comuni sono autorizzati a rilasciare a favore dell'istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie della azienda elettrica municipalizzata, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione

amministratrice e deliberato dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2573.

Le delegazioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del comune.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato:

« Agevolazioni ai comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende municipalizzate » (1334):

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bennani, Terranova Corrado, Cacciatore, Bontade Margherita, Amendola Pietro, Baglioni, Belliardi, Bernardinetti, Caiati, Carcaterra, Caroniti, Carratelli, Cimenti, Covelli, De Meo, Ferrarese, Firrao, Garlato, Geraci, Guariento, Invernizzi Gabriele, Mancini, Matteucci, Melis, Moro Francesco, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Stuardi, Tarozzi, Terranova Raffaele, Turco.

La seduta termina alle 11,15.